



## GIUNTA REGIONALE

---

**DETERMINAZIONE N. DPB010/107**

**DEL 2.7.2024**

DIPARTIMENTO: RISORSE

SERVIZIO: ORGANIZZAZIONE

UFFICIO SELEZIONE E FORMAZIONE

**Oggetto: Avvisi di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo determinato e pieno, di n. 8 posti di cat. C, profilo professionale “Assistente Amministrativo” e di n. 4 posti di cat. D, profilo professionale “Specialista Economista”, da assegnare al Dipartimento Sanità. Revoca ex art. 21-quinquies Legge n. 241 del 7.8.1990 e s.m.i.**

### LA DIRIGENTE

#### VISTI:

- il D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i., recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” ed in particolare:
  - l’art. 35 “*Reclutamento del personale*” contenente disposizioni sulle procedure di assunzione del personale nelle pubbliche amministrazioni;
  - l’art. 36 “*Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile*”, il cui primo comma sancisce espressamente che “*per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall’articolo 35*”;
- la Legge n. 241 del 7.8.1990 e s.m.i., recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” ed in particolare l’art. 21-quinquies “*Revoca del provvedimento*” secondo cui “*Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti...*”;

**RICHIAMATA** la D.G.R. n. 868 del 29.12.2020, recante “*Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2020 – 2022: piano del fabbisogno annualità 2020 ed aggiornamento dotazione organica*”, ed in particolare il p. 10 del dispositivo che stabilisce, atteso anche l’intervenuto stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio 2020 dal Consiglio dei Ministri per contrastare la diffusione

dell'epidemia da Covid-19, *“di autorizzare, a stralcio del Piano Triennale del Fabbisogno 2021-2023, Piano assunzionale 2021, in ragione dell'emergenza sanitaria in corso e nelle more del completamento delle procedure in itinere, l'assunzione a tempo determinato delle figure professionali riporta nell'allegato “F” per il rafforzamento amministrativo del Dipartimento Sanità”*;

**ATTESO** che alle suindicate previsioni si è data attuazione attraverso la pubblicazione degli Avvisi di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo determinato e pieno, di n. 8 posti di cat. C, profilo professionale di “Assistente Amministrativo”, e di n. 4 posti di cat. D, profilo professionale di “Specialista Economista”, espressamente destinati al Dipartimento Sanità, approvati con Determinazioni n. DPB010/20 del 2.3.2021 e n. DPB010/55 del 7.5.2021;

**VISTA** la nota prot. n. 100210/DPF del 15.3.2022 del Dipartimento Sanità, nella quale si comunica che *“stante l'essere le correlate procedure concorsuali (per n. 8 cat. C e n. 4 cat. D), allo stato, non avviate per le assunte situazioni di incompatibilità del personale all'uopo individuato in seno alle commissioni, si invita a provvedere alla copertura delle prefate posizioni mediante lo scorrimento delle graduatorie di idonei siccome attualmente vigenti, ovvero all'utilizzo delle graduatorie in fieri, previa revoca della procedura concorsuale, per ragioni di economia procedimentale, nella sistematica coerenza con la normativa in materia”*;

**RICHIAMATO** inoltre il D.L. n. 24 del 24.3.2022, conv. dalla Legge n. 52 del 19.5.2022, con cui si è disposta al 31 marzo 2022 la chiusura dello stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio 2020 per contrastare la diffusione dell'epidemia da Covid-19, eliminando gradualmente, a partire dal 1° aprile 2022, le restrizioni sino ad allora in vigore;

**PRESO ATTO** infine che il 5.5.2023 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ufficialmente dichiarato la fine dell'emergenza sanitaria globale iniziata l'11.3.2020;

**DATO ATTO** dunque che, per tutto quanto sopra precede, non si è dato luogo alle selezioni di che trattasi;

**RISCONTRATO** inoltre che, medio tempore, sono state espletate procedure di concorso pubblico a tempo indeterminato, in attuazione dei Piani Triennali del Fabbisogno di Personale 2019 – 2021, 2020 - 2022 e 2021 – 2023, per varie categorie e profili professionali, tra cui anche quelli oggetto degli avvisi a tempo determinato di cui sopra, e che le suddette procedure si sono concluse con la sottoscrizione dei contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con i soggetti vincitori e gli idonei, all'esito dei successivi scorrimenti disposti in base alle suddette programmazioni delle assunzioni;

**CONSIDERATO** che, a seguito di quanto sopra, si è proceduto all'assegnazione delle unità di nuova assunzione ai Dipartimenti della Giunta Regionale, tra cui il Dipartimento Sanità, e anzi che, con esclusivo riferimento a quest'ultimo, nei soli profili corrispondenti alle professionalità oggetto delle procedure a tempo determinato in interesse risultano assegnate e attualmente in servizio, all'1.7.2024, le seguenti unità, afferenti al solo Comparto:

**Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex cat. D)**

- n. 2 Funzionari Esperti Amministrativi (ex Cat. D3)
- n. 2 Specialisti Economisti (ex Cat. D1)
- n. 5 Specialisti Amministrativi (ex Cat. D1)
- n. 1 Specialista Sistemi Informativi (ex Cat. D1)
- n. 2 Specialisti Tecnico Sanitari (ex Cat. D1)
- n. 1 Specialista Farmacista (ex Cat. D1)

**Area degli Istruttori (ex cat. C)**

- n. 3 Assistenti Amministrativi
- n. 2 Assistenti Contabili
- n. 2 Assistenti Informatici,

per un totale di n. 20 unità, oltre al personale assegnato afferente alla diversa Area degli Operatori Esperti (ex Catt. B1 e B3), per ulteriori n. 11 risorse;

**RIBADITO** che, in base al disposto del succitato art. 36, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., e come confermato da costante giurisprudenza, il rapporto a tempo determinato può essere instaurato *“soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale...”*, mentre *“per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall’articolo 35”*;

**PRESO ATTO CHE:**

- per quanto precede, il sopraggiunto venir meno dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19 e l’avvenuta copertura in via ordinaria anche delle unità corrispondenti a quelle richieste nei bandi, attraverso procedure di assunzione a tempo indeterminato, inducono a considerare non più attuale l’interesse posto alla base dell’indizione delle procedure in oggetto, volte a sopperire alla mancanza di personale proprio nelle more dello svolgimento dei concorsi a tempo indeterminato;
- in ogni caso, nessuna delle attività prodromiche all’espletamento delle prove è stata avviata, attesa la richiamata mancata formazione delle commissioni;
- per principio pacifico, la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso (vantando i meri partecipanti una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento) in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell’iter concorsuale rendendone evidente l’inopportunità (*ex multis*, Consiglio di Stato Sez. VII n. 11542 del 29.12.2022, Sez. V n. 582 del 24.1.2020 e Sez. III n. 4554 dell’1.8.2011);
- come sancito anche dal Consiglio di Stato (Sez. III n. 5026 del 29.11.2016, *“In via generale, la revoca dei provvedimenti amministrativi, disciplinata dall’art.21-quinquies della L. n. 241 del 1990 (e introdotta dall’art.14 della L. n. 15 del 2005), si configura come lo strumento dell’autotutela decisoria preordinato alla rimozione, con efficacia ex nunc (e, quindi, non retroattiva), di un atto ad efficacia durevole, in esito a una nuova (e diversa) valutazione dell’interesse pubblico alla conservazione della sua efficacia. I presupposti del valido esercizio dello ius poenitendi sono definiti dall’art.21-quinquies (per come modificato dall’art.25, comma 1, lett. b-ter, D.L. n. 133 del 2014) con formule lessicali (volutamente) generiche e consistono nella sopravvenienza di motivi di interesse pubblico, nel mutamento della situazione di fatto (imprevedibile al momento dell’adozione del provvedimento) e in una rinnovata (e diversa) valutazione dell’interesse pubblico originario (tranne che per i provvedimenti autorizzatori o attributivi di vantaggi economici)”* e che *“A differenza del potere di annullamento d’ufficio, che postula l’illegittimità dell’atto rimosso d’ufficio, quello di revoca esige, infatti, solo una valutazione di opportunità, seppur ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate all’art.21-quinquies l. cit. (e che, nondimeno, sono descritte con clausole di ampia latitudine semantica), sicché il valido esercizio dello stesso resta, comunque, rimesso a un apprezzamento ampiamente discrezionale dell’Amministrazione procedente”*;
- appare evidente il mutamento della situazione di fatto sottesa alla pubblicazione degli avvisi in oggetto, attesa la cessazione dell’emergenza sanitaria che ne aveva giustificato le

esigenze di celerità rispetto alle ordinarie procedure di concorso pubblico a tempo indeterminato, a fronte dell'esistenza di graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato *medio tempore* approvate e del conseguente inserimento nei ruoli dell'Ente del personale corrispondente alle professionalità richieste negli avvisi stessi;

**RITENUTO** pertanto, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990 e s.m.i., di procedere alla revoca degli avvisi di selezione di cui alle Determinazioni n. DPB010/20 del 2.3.2021 e n. DPB010/55 del 7.5.2021;

**VISTA** la LR n. 77/1999 e s.m.i. recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

Per tutto quanto esposto in narrativa,

## **DETERMINA**

**Per le motivazioni esplicitate in premessa, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo quale sua parte integrante e sostanziale:**

1. Di revocare gli avvisi di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo determinato e pieno, di n. 8 posti di cat. C, profilo professionale di "Assistente Amministrativo" e di n. 4 posti di cat. D, profilo professionale di "Specialista Economista" per il Dipartimento Sanità di cui alle Determinazioni n. DPB010/20 del 2.3.2021 e n. DPB010/55 del 7.5.2021;
2. Di pubblicare il presente provvedimento nell'area "Concorsi" e nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet della Giunta Regionale.

LA DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE  
*Avv. Dania ANICETI*  
(firmato digitalmente)